


Publicato il 27/03/2019

N. 02029 /2019 **REG.PROV.COLL.**
N. **01601/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2017, proposto da Carmine Capriglione, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Sepe, domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Lucia Bobbio, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lorenzoni, in Roma, via del Viminale, n. 43;

nei confronti

Francesca Bittoni, Claudia Caldini, Maurizio Casagrande, Luca Crociani, Andrea Ghizzi, Elisa Mangia, Francesca Riccobon, Patrick Todesco, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – Trento, n. 00390/2016, resa tra le parti, concernente

una procedura concorsuale per l'assunzione di personale docente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Silvio Pepe e Nicolò Pedrazzoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sig.ri Diego Capriglione, Fernando Pianegiani, Pasquale Crucitti e Carmine Capriglione, hanno impugnato davanti al T.R.G.A. di Trento il bando di concorso per il reclutamento di personale docente approvato dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera della Giunta provinciale 4/3/2016, n. 269, nella parte in cui ha richiesto, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la pertinente classe di concorso.

Con sentenza 17/11/2016, n. 390, l'adito Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile con riguardo ai primi tre e lo ha respinto con riferimento al quarto (sig. Carmine Capriglione).

Avverso la sentenza quest'ultimo ha proposto appello.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento.

Con successiva memoria l'appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 14/3/2019 la causa è passata in decisione.

Con i primi due motivi di gravame si deduce che il Tribunale avrebbe errato a ritenere inapplicabile alla fattispecie la normativa derogatoria contenuta negli artt. 402 del D. Lgs. 1994 n. 297, nella L. 19/11/1990, n. 341 e nel D.M. 460/1998, atteso che tale normativa prevarrebbe su quella introdotta dalla L. 13/7/2015 n. 107, che richiede l'abilitazione per l'ammissione al concorso, per il suo carattere di

specialità.

Inoltre, dando rilievo, ai fini della reiezione del ricorso, alla possibilità del sig. Capriglione (laureatosi nell'anno 2011) di conseguire l'abilitazione nella classe di concorso per cui intendeva partecipare (A041) al di fuori del territorio della Provincia Autonoma di Trento, il Tribunale avrebbe implicitamente disconosciuto l'ampio potere legislativo spettante alla detta Provincia in materia di istruzione formazione e assunzione di personale docente in virtù del combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Ed invero, tra il 2011 (anno di laurea del sig. Carpiglione) e il 2016 (anno di indizione del procedura concorsuale per cui è causa) la Provincia Autonoma di Trento non ha attivato, per la classe di concorso A041, alcun corso abilitante.

Le doglianze così sinteticamente riassunte non meritano accoglimento.

Occorre premettere che sebbene la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D. Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di che trattasi, nondimeno a tutti tali concorsi continua altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D. Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – deve prescindersi dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso laddove, per quella specifica classe, non sia mai stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” - per tale intendendosi un percorso abilitativo che non postuli come requisito di accesso l'aver già svolto una qualche attività di docenza a titolo precario, ma che sia potenzialmente aperto (anche previa selezione) a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto - con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, risulta illegittima la clausola del bando che non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione.

Per contro, va da sé che – una volta che risulti attivato e compiuto almeno un

percorso abilitativo “*ordinario*” per la specifica classe di concorso – sul piano giuridico rimangono del tutto irrilevanti le ragioni per cui uno o più candidati non abbiano potuto parteciparvi, né dunque conseguire l’abilitazione; la quale ultima, in questo caso, legittimamente assurge a requisito imprescindibile per la partecipazione al concorso (Cons. Stato, Sez. VI, 7/3/2017, n. 1067).

Giova soggiungere che il percorso abilitante “*ordinario*” nel senso più sopra precisato rimane tale anche nel caso in cui il relativo corso sia a numero chiuso e ove quindi per accedervi occorra il superamento di un’apposita prova selettiva.

Ciò che conta è infatti che al candidato sia data l’astratta possibilità di acquisire la richiesta abilitazione prima dell’indizione del concorso.

Nel caso di specie è incontroverso (si veda l’atto d’appello a pag. 9) che nel periodo intercorrente tra il 2011 e il 2016 siano stati attivati almeno due corsi abilitanti (nello specifico dagli atenei di Napoli e Verona) relativi alla classe di concorso A041 a cui l’appellante avrebbe potuto partecipare, per cui non vi è ragione per non ritenere applicabile la norma di cui all’art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015, che, ai fini dell’ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 297/1994, richiede imprescindibilmente il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso per cui si intende concorrere.

Priva di pregio è anche l’ulteriore doglianza con cui si lamenta che il giudice di prime cure, attribuendo rilevanza ai fini della reiezione del gravame a corsi abilitanti attivati al di fuori del territorio della Provincia Autonoma di Trento, avrebbe implicitamente violato l’ampio potere normativo a quest’ultima riconosciuto in materia di istruzione dagli artt. 117 Cost. e 8 dello Statuto speciale.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la tesi sostenuta dall’appellante non trova fondamento in alcuna delle due disposizioni sopra indicate, né in altra norma o principio.

Peraltro la stessa Provincia Autonoma, con l’adozione dell’impugnato bando di

concorso, ha spontaneamente recepito la normativa di cui all'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015 richiedendo, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, anche per la classe di concorso A041, il possesso dell'abilitazione nonostante la mancata istituzione, nel proprio territorio, del relativo percorso abilitante.

Col terzo motivo di gravame l'appellante deduce che la sentenza sarebbe viziata in quanto pronunciata:

- a) nei soli confronti dei controinteressati costituiti nel processo tralasciando tutti gli altri pure ritualmente evocati in giudizio;
- b) omettendo di affrontare le questioni preliminari dedotte dalle controparti.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili in cui si articola.

Ed invero:

- a) il fatto che la sentenza non risulti formalmente pronunciata nei confronti di tutti i soggetti a cui il ricorso è stato notificato non pregiudica la posizione del ricorrente quando, come nella specie, l'esito è per lui negativo.
- b) soltanto le controparti sono legittimate a dolersi della mancata delibazione delle questioni preliminari da loro prospettate.

L'appello va pertanto respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO